

**SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DI
DISCARICA**

CIG: 7444475F19 – CPV: 90510000-5

PREMESSO CHE

Con determina a contrarre del n. 70 prot. n. 712/18/I/D del 05/04/2018 e Bando pubblicato il 13 Aprile 2018 REA IMPIANTI SRL Unipersonale (da ora anche solo Committente, o Stazione Appaltante, o REA) ha indetto la procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento del Contratto di Accordo Quadro (da ora anche solo AQ), da stipulare con tre Operatori Economici (da ora anche solo OE) avente ad oggetto il "Servizio di trasporto e smaltimento del percolato di discarica", ponendo a base di gara il corrispettivo massimo stimato pari a Euro 7.000.000,00 (oltre iva come per legge), di cui Euro 140.000,00 per oneri della sicurezza stimati dalla Committente, e con la durata massima presunta di 4 anni, ponendo a base d'asta il prezzo unitario a tonnellata di Euro 36,00.

Alla gara hanno partecipato n. ____ concorrenti e si sono collocati nelle prime tre posizioni utili della graduatoria, redatta in data ____ (cfr. verbale in pari data) i seguenti:

- 1) ____ che ha offerto il ribasso del ____ % sul prezzo unitario a base d'asta e quindi il prezzo unitario di ____
- 2) ____ che ha offerto il ribasso del ____ % sul prezzo unitario a base d'asta e quindi il prezzo unitario di ____
- 3) ____ che ha offerto il ribasso del ____ % sul prezzo unitario a base d'asta e quindi il prezzo unitario di ____

Con determina di aggiudicazione prot. n. ____ in data ____ è stata approvata l'aggiudicazione a loro favore, conservandone la posizione di graduatoria anche ai fini contrattuali e l'aggiudicazione è divenuta efficace in data ____ , essendosi esauriti con esito positivo i controlli presupposti

È decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 de d.lgs. 50/2016 e, adempiuti i controlli interni di legge e di rito, non sussistono impedimenti alla stipula

Gli operatori sopra indicati hanno adempiuto agli obblighi pre-stipula imposti dal Disciplinare di gara nei termini e con le modalità prescritti

Tutto quanto sopra premesso

Il giorno ____ del mese ____ dell'anno ____ , ciascuno presso la propria sede, sottoscrivono con firma digitale e scambiano tra loro (ciascun OE con la Committente) a mezzo PEC il presente contratto di accordo quadro

le PARTI
come di seguito identificate

COMMITTENTE

REA Impianti srl Unipersonale, con sede in località Le Morelline due snc Rosignano Marittimo 57016 codice fiscale e Partita IVA 01741410490, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante il signor Alessandro Giari, codice fiscale GRILSN53T09C174A , domiciliato per la carica presso la società, il quale compare nel presente atto appunto non in proprio ma solo come legale rappresentante della società indicata

ESECUTORE 1

La ____ con sede in ____ iscrizione alla CCIAA di ____ , legale rappresentante ____ [completare]

ESECUTORE 2

La ____ con sede in ____ iscrizione alla CCIAA di ____ , legale rappresentante ____ [completare]

ESECUTORE 3

La ____ con sede in ____ iscrizione alla CCIAA di ____ , legale rappresentante ____ [completare]

convengono e stipulano il presente contratto di accordo quadro

SEZIONE I SOGGETTI DEL CONTRATTO E POSIZIONI IN GRADUATORIA

ART. 1 PARTI DEL CONTRATTO

Le parti dell'AQ sono:

- La Committente (unica per tutti)
- Gli esecutori (i tre OE indicati, ciascuno con la medesima posizione in graduatoria che aveva all'esito della gara e che è conservata anche ai fini contrattuali)

ART. 2 RILEVANZA DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA

Il contratto di AQ troverà esecuzione mediante successivi e consecutivi "Contratti specifici applicativi" che saranno denominati "Richieste di intervento".

Ai fini del rispetto del principio di rotazione (così come disciplinato al seguente ART. 34) detti contratti conterranno disposizioni di esecuzione che saranno rivolte a ciascun OE garantendo il rispetto della posizione in graduatoria, come prescritto dalle disposizioni che seguono.

ART. 3 DIRITTO DI ESCLUSIVA

La sottoscrizione del presente contratto non garantisce agli OE alcun diritto di esclusiva. La Committente resta libera di rivolgersi, secondo il suo effettivo fabbisogno, anche ad OE differenti, estranei all'AQ. Nel rispetto, come per legge, dei principi di correttezza e buona fede, oltre che di buon andamento e imparzialità.

ART. 4 IDENTIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI E DEGLI IMPIANTI

L'esecutore 1 è: _____ [da compilare, copiando dall'offerta]

Gli impianti da esso indicati ai fini dell'aggiudicazione e utilizzabili ai fini dell'esecuzione sono i seguenti: _____ [da compilare, copiando dall'offerta]

Caratteristiche degli impianti 1: ____ [si indicherà se D8 e/o D9, se anche D15 facoltativo]

L'esecutore 2 è: _____ [da compilare, copiando dall'offerta]

Gli impianti da esso indicati ai fini dell'aggiudicazione e utilizzabili ai fini dell'esecuzione sono i seguenti: _____ [da compilare, copiando dall'offerta]

Caratteristiche degli impianti 2: ____ [si indicherà se D8 e/o D9, se anche D15 facoltativo]

L'esecutore 3 è: _____ [da compilare, copiando dall'offerta]

Gli impianti da esso indicati ai fini dell'aggiudicazione e utilizzabili ai fini dell'esecuzione sono i seguenti: _____ [da compilare, copiando dall'offerta]

Caratteristiche degli impianti 3: ____ [si indicherà se D8 e/o D9, se anche D15 facoltativo]

ART. 5 RAPPRESENTANTE E DOMICILIO DELL'ESECUTORE, RECAPITO PEC E PER LA COMMITTENTE DIRETTORI DELL'ESECUZIONE

1.1. L'Esecutore 1 - _____ - dichiara di eleggere domicilio in _____ e indica ai fini dell'esecuzione del contratto il seguente indirizzo PEC _____ ; a tali account e domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non avvenute.

1.2. L'Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell'Accordo, il sig.____. Detto soggetto agirà come rappresentante dell'Esecutore fino al termine dell'esecuzione di ciascun Contratto specifico dell'Accordo Quadro. Tutti i contatti con REA Impianti, in ordine alla gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facoltà di REA Impianti chiedere all'Esecutore la sostituzione del Responsabile sulla base di congrua motivazione.

2.1. L'Esecutore 2 - _____ - dichiara di eleggere domicilio in _____ e indica ai fini dell'esecuzione del contratto il seguente indirizzo PEC _____ ; a tali account e domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non avvenute.

2.2. L'Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell'Accordo, il sig.____. Detto soggetto agirà come rappresentante dell'Esecutore fino al termine dell'esecuzione di

ciascun Contratto specifico dell'Accordo Quadro. Tutti i contatti con REA Impianti, in ordine alla gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facoltà di REA Impianti chiedere all'Esecutore la sostituzione del Responsabile sulla base di congrua motivazione.

3.1. L'Esecutore 3 - _____ - dichiara di eleggere domicilio in _____ e indica ai fini dell'esecuzione del contratto il seguente indirizzo PEC _____; a tali account e domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non avvenute.

3.2. L'Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell'Accordo, il sig.____. Detto soggetto agirà come rappresentante dell'Esecutore fino al termine dell'esecuzione di ciascun Contratto specifico dell'Accordo Quadro. Tutti i contatti con REA Impianti, in ordine alla gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facoltà di REA Impianti chiedere all'Esecutore la sostituzione del Responsabile sulla base di congrua motivazione.

3.3 I direttori dell'esecuzione per la committente sono:

DEC: Sig.ra Eva Cipriani, reperibile presso la Stazione Appaltante

Direttore Operativo (ausiliario del DEC) presso la discarica: Sig. Massimo Carrai

Direttore Operativo (ausiliario del DEC) per il controllo dei formulari: Sig.ra Maila Castelli

ART. 6 DIVIETI DI CUMULO DI ATTIVITA' E DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE

Nessun impianto potrà risultare indicato e utilizzabile da più di un esecutore (così come in gara, nessun impianto poteva risultare indicato da più di un concorrente, essendo la prestazione prevalente oggetto del contratto proprio il servizio di smaltimento).

Il medesimo divieto sussiste anche relativamente alle prestazioni di trasporto.

Nessun esecutore potrà ricorrere ai fini dell'esecuzione allo strumento della intermediazione, così come definita dall'art. 183 comma 1 lettera l) del d.lgs. 152/2006, o analoga, in quanto il servizio di smaltimento è la prestazione principale oggetto del contratto, che farà carico necessariamente all'esecutore medesimo.

ART. 7 DIRITTI E OBBLIGHI GENERALI DEGLI ESECUTORI

Tutti gli esecutori e ciascuno di essi assumono verso la Committente i seguenti obblighi generali:

- Sottomettersi alle disposizioni di esecuzione (e conseguenti ordini di servizio) che saranno impartite nel periodo di vigenza dell'AQ e darvi esatto adempimento secondo le prescrizioni ivi contenute, integrate da quelle del contratto e del Capitolato, nonché degli atti di gara, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari, comunque in conformità all'offerta presentata da ciascuno ai fini dell'aggiudicazione (per esempio, nessun esecutore potrà

rifiutarsi di eseguire un contratto specifico, rappresentando eventuali motivi di non disponibilità temporanea del proprio impianto)

- Mantenere comportamenti di correttezza e buona fede, nel rispetto anche e specialmente delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, astenendosi da ogni comportamento che possa produrre in qualunque modo la violazione dei principi a tutela dell'interesse della Committente e a tutela della concorrenza (tra essi, per esempio, accordi relativi all'esecuzione tra due o più OE esecutori)
- Garantire per tutta la durata dell'AQ l'effettiva disponibilità delle risorse che sono obbligati a utilizzare per l'esatto adempimento.

Gli esecutori, tutti e ciascuno, hanno diritto di pretendere che la Committente si attenga, nei rapporti contrattuali, alle previsioni dell'AQ, anche relativamente alla rotazione e quindi all'effettivo quantitativo di prestazioni che saranno rispettivamente ordinate a ciascuno.

Non hanno invece il diritto di pretendere il pagamento dell'intero importo contrattuale stimato massimo, essendo il pagamento dovuto esclusivamente per le prestazioni esattamente eseguite previo Contratto specifico applicativo, né il diritto di pretendere un minimo di prestazioni da eseguire. Il quantitativo effettivo dipenderà unicamente dal fabbisogno della Committente, che non garantisce alcun minimo: né di quantità né di corrispettivo.

La violazione, da parte di ciascuno OE, anche di uno solo dei predetti obblighi generali, potrà costituire (secondo la rilevanza, che sarà valutata dalla Committente) inadempimento grave ed essenziale, utile ai fini dell'eventuale risoluzione in danno del contraente, nei limiti di legge.

ART. 8 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La sottoscrizione del contratto di accordo quadro implica per gli esecutori:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

Gli esecutori dichiarano di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere degli esecutori portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

Per l'ipotesi di futura abrogazione del D. Lgs. 50/2016, le norme dello stesso richiamate, nel presente Contratto, nonché nei loro allegati, a disciplina del rapporto tra le parti, si intendono integralmente trascritte e comunque ad esso applicabili. Ferme le previsioni di legge inderogabili che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento degli atti contrattuali.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che

dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro, se applicabili, ancorché qui non richiamate.

La sottoscrizione del presente contratto da parte degli esecutori equivale inoltre a loro dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'accordo quadro;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto.

Gli esecutori non potranno quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun contratto specifico, esecutivo del contratto di accordo quadro, è costituito e regolato dal presente contratto e relativi allegati che ne formano parte integrante, dal CSA, dal DUVRI nonché da:

- il contratto specifico medesimo
- il costo unitario a base d'asta e la relativa offerta di ribasso di ciascun esecutore accettata da REA Impianti
- eventuali atti di determinazione o concordamento nuovi prezzi.

ART. 9 OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DEGLI ESECUTORI

Ciascun esecutore assume verso REA Impianti tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto di accordo quadro.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dai contratti specifici che REA Impianti potrà rivolgergli.

Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi specifici.

ART. 10 OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI

Gli esecutori garantiscono di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta del DEC, tutta la relativa documentazione.

Gli esecutori sono tenuti a comunicare al DEC e/o al RUP i nominativi (e a richiesta altresì le matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro posizione in azienda, la condizione lavorativa) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo

nell'esecuzione presso i luoghi di cui dispone la Committente, anche con specifica indicazione dei giorni e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente eseguite (e del CCNL ad essi applicabile). A richiesta della Committente, dovranno comunicarli anche relativamente ad ogni ulteriore persona coinvolta a qualunque titolo nell'esecuzione.

Prima della stipula del contratto di accordo quadro e, all'occorrenza, anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale contratto specifico, gli esecutori sono obbligati a fornire a REA Impianti tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da REA Impianti secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai fini dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'accordo quadro e restano a carico degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Impianti e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate degli esecutori medesimi.

ART. 11 OBBLIGHI A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'esecutore è obbligato ad eseguire i servizi oggetto dell'accordo quadro, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori e in particolare della loro salute e sicurezza, secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008 ed ai documenti allegati al contratto (ivi compreso e specialmente il DUVRI). Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

ART.12 OBBLIGHI A TUTELA DEL TRATTAMENTO NORMATIVO, RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A richiesta di REA Impianti, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Se in corso di esecuzione l'esecutore non risulterà in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e retributiva prescritti dalla vigente normativa, si applicheranno le previsioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e delle norme collegate.

REA Impianti è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei

confronti dell'esecutore, non correranno i termini di pagamento ai fini della maturazione di interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

REA Impianti potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

REA Impianti provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni a REA Impianti né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

SEZIONE II OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 13 DEFINIZIONE DELL'OGGETTO: PRESTAZIONI DEGLI ESECUTORI

Oggetto dell'accordo quadro è il servizio di TRASPORTO E SMALTIMENTO del percolato da discarica, come meglio definito nel Capitolato Speciale di Appalto (ALL. 6).

ART. 14 PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE DEGLI ESECUTORI

Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:

- Principale: smaltimento
- Secondaria: trasporto.

Il trasporto si attua attraverso una pluralità di consecutive azioni interconnesse, consistenti in:

- Carico (del rifiuto, tramite attrezzatura idonea gestita dall'esecutore, in conformità al Capitolato Speciale di Appalto)
- Trasporto (dalla discarica agli impianti autorizzati e indicati nel contratto)
- Conferimento e scarico (del rifiuto) presso gli impianti (indicati nel contratto).

Ulteriori prescrizioni sono dedotte nel Capitolato Speciale di Appalto.

Ciascun esecutore dovrà eseguirle integralmente in modo diretto e autonomo, salva la possibilità di subappalto solo relativamente al trasporto, come meglio disciplinato dal seguente ART. 22 .

ART. 15 TIPOLOGIA DI RIFIUTO

Il percolato oggetto del servizio è un rifiuto speciale non pericoloso classificato con C.E.R. 19.07.03., prodotto presso la discarica di rifiuti non pericolosi situata nel sito di Scapigliato - Località Scapigliato – SS 206 km 16,5 snc e SP 11 ter km 1,2 snc Rosignano Marittimo (LI) gestito dalla Committente.

La Committente limita a tale tipo di rifiuto quello che sarà oggetto dei Contratti specifici applicativi dell'AQ.

Rispetto ad esso gli esecutori assumono tutti gli obblighi dedotti nel presente contratto.

Ulteriori dettagli riguardo all'oggetto delle prestazioni sono contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 16 MEZZI IMPIEGATI PER IL TRASPORTO

Ciascun esecutore dovrà utilizzare sempre ed esclusivamente mezzi con le caratteristiche indicate di seguito.

Caratteristiche tecniche: autocisterna, autocarro o autoarticolato, con volume minimo di 28 mc idonea per il trasporto di percolato. A richiesta di REA Impianti, le autocisterne dovranno essere fornite di pompa aspirante.

Presupposti adempimenti amministrativi e documenti: il trasportatore dovrà essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi tramite iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 4, trasporto rifiuti per la classe a cui partecipa e dovrà fornire l'elenco dei mezzi con relativi CER trasportabili

ART. 17 DOCUMENTAZIONE CHE CIASCUN ESECUTORE PRESENTA ALLA COMMITTENTE RELATIVAMENTE AI MEZZI.

L'esecutore, in ogni momento, a richiesta della Committente, dovrà esibire e produrre in copia alla Committente tutta la documentazione idonea a comprovare che i mezzi abbiano tutte le caratteristiche tecniche prescritte.

Ciascun esecutore dovrà utilizzare unicamente i mezzi dichiarati in gara ai fini dell'esecuzione. Ove dovessero variare, dovrà darne preventiva comunicazione, almeno tre giorni prima dell'effettivo utilizzo, affinché siano inseriti validamente nel gestionale e la sostituzione non generi ritardo o disservizi, dei quali altrimenti l'esecutore sarà ritenuto responsabile.

ART. 18 DOCUMENTAZIONE CHE CIASCUN ESECUTORE PRESENTA ALLA COMMITTENTE RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI.

L'esecutore, in ogni momento, a richiesta della Committente, dovrà esibire e produrre in copia alla Committente tutta la documentazione idonea a comprovare che gli impianti abbiano tutte le caratteristiche prescritte.

Relativamente a ciascun impianto l'esecutore dovrà preventivamente fornire alla Committente tutto

quanto prescritto dal Capitolato.

ART. 19 IMPIANTI UTILIZZABILI PER IL CONFERIMENTO E LO SMALTIMENTO

Ciascun esecutore si obbliga a conferire e smaltire il rifiuto esclusivamente presso gli impianti da esso indicati ai fini dell'aggiudicazione.

Per tutto il periodo di vigenza dell'AQ detti impianti dovranno conservare le caratteristiche indicate di seguito.

Caratteristiche tecniche: utilizzo di un impianto autorizzato per lo smaltimento del percolato CER 190703 secondo le operazioni di cui all'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/06, D8 e/o D9 (eventualmente anche l'operazione D15 in aggiunta alle precedenti).

Presupposti adempimenti amministrativi e documenti: Autorizzazioni in corso di validità utili per i parametri indicati.

ART. 20 PRESTAZIONI ACCESSORIE

Ciascun esecutore si obbliga a eseguire esattamente tutte prestazioni oggetto del contratto. L'esatto adempimento, ai fini delle verifiche e dei pagamenti, comporta l'esecuzione a carico degli esecutori anche di tutte le prestazioni accessorie, eventualmente presupposte o comunque utili per l'esatto compimento di quelle principali e secondarie. Nessuna esclusa.

L'esecuzione di tali prestazioni accessorie non comporta alcun incremento nel corrispettivo. Né può essere negata per ragioni economiche, poiché ciascun esecutore con la propria offerta e con la sottoscrizione del contratto si è obbligato all'esatto adempimento, qualunque onere comporti, avendo giudicato remunerativo il prezzo offerto.

ART. 21 DIVIETO DI SUBAPPALTO.

Relativamente alla prestazione principale (smaltimento percolato) il subappalto non è ammesso, in ragione del carattere unitario delle prestazioni da eseguire.

ART. 22 LIMITI DEL SUBAPPALTO PER LE PRESTAZIONI SECONDARIE DI TRASPORTO.

Relativamente alla prestazione secondaria (trasporto percolato), il subappalto potrà essere autorizzato, nel rispetto delle limitazioni imposte dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, a condizione che l'Operatore Economico ne abbia previamente dichiarato l'intenzione in sede di gara.

ART. 23 PRESTAZIONI DELLA COMMITTENTE

L'unica contro-prestazione a carico della Committente è il pagamento del corrispettivo dovuto. Tale corrispettivo sarà determinato applicando le previsioni di cui al seguente ART. 25 e pagato secondo le previsioni di cui al seguente ART. 26 .

È altresì obbligo della Committente, in relazione a ciascun Contratto specifico, consentire all'esecutore cui la relativa disposizione di esecuzione è rivolta, l'accesso alla discarica con le

modalità prescritte per il prelievo del rifiuto.

La Committente gestisce le attività di rilievo del peso dei mezzi carichi e scarichi utilizzati dagli esecutori e ne garantisce l'attendibilità (trattasi tra l'altro di attrezzature e processi certificati). Gli esecutori non hanno diritto di partecipare attivamente a tali operazioni, se non limitatamente alla conduzione dei mezzi nelle posizioni utili a consentirle. I pesi e quantitativi rilevati, che saranno utilizzati ai fini della verifica sull'esatto adempimento degli esecutori ed ai fini dei pagamenti, sono quelli determinati dalla Committente, così come attestati nel documento denominato "Formulario di identificazione del rifiuto" c.d. "FIR".

SEZIONE III CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

ART. 24 IMPORTO STIMATO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo che REA Impianti potrà spendere in totale, in esecuzione del contratto di accordo quadro, è pari ad Euro 7.000.000,00 oltre oneri fiscali.

L'importo complessivo, è comprensivo anche degli oneri per la sicurezza, stimati in circa il 2% dell'importo dell'accordo quadro. Si tratta di oneri stimati sulla base della distribuzione della spesa prevista, che saranno rideterminati al momento dell'affidamento di ogni contratto di appalto applicativo dell'accordo quadro. Gli oneri per la sicurezza effettivi per l'intero AQ saranno quelli risultanti a consuntivo dei contratti specifici eseguiti.

Resta ferma la possibilità per REA Impianti di spendere complessivamente una somma inferiore al totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero.

ART. 25 CORRISPETTIVO DOVUTO A CIASCUN ESECUTORE

Il corrispettivo dovuto all'esecutore per ciascun contratto applicativo sarà determinato moltiplicando il prezzo unitario a tonnellata di percolato, previa applicazione al prezzo unitario del ribasso percentuale da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione del contratto di accordo quadro, per le quantità di percolato effettivamente trasportate e smaltite.

ART. 26 MODALITA' DI PAGAMENTO

Al termine dell'esecuzione della prestazione, l'esecutore non potrà emettere fattura. La stazione appaltante verificherà mensilmente la regolare esecuzione del contratto e, solo dopo aver ricevuto la quarta copia, con le modalità consentite dalla Legge, del Formulario di Identificazione Rifiuto, o in mancanza solo dopo che sia decorso il termine di tre mesi, autorizzerà tramite e-mail o PEC l'esecutore a emettere la fattura, che sarà saldata entro 30 giorni, e comunque nei termini di legge, decorrenti dal suo ricevimento. L'emissione di fatture con diverse modalità o termini non farà correre il termine per il relativo pagamento.

ART. 27 MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX ARTT. 3 E 6 L. 136/2010

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (o strumento equivalente, ammesso dalla legge). Di tale conto corrente l'esecutore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 co. 7, della Legge 136/2010 l'Esecutore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi (nonché i dati anagrafici e fiscali dell'intestatario e di tutte le persone delegate ad operare) dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Esecutore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 28 INVIARIABILITA' DEL PREZZO UNITARIO.

I prezzi saranno invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro, salvo quanto previsto nel successivo art. 29.

ART. 29 MODIFICA DEL PREZZO UNITARIO DECORSO IL BIENNIO.

Il prezzo a base d'asta è stato calcolato sulla media dei prezzi degli ultimi anni ed è riferito cumulativamente a trasporto e smaltimento. Il prezzo unitario contrattuale ribassato (calcolato sulla base del prezzo unitario a base d'asta, con applicazione delle percentuali di ribasso offerte) è fisso per i primi 2 anni.

Il prezzo unitario contrattuale ribassato, per ciascun operatore, sarà ricalcolato ed applicato nella nuova misura variata nel secondo biennio. Il ricalcolo avverrà secondo le previsioni che seguono e che condurranno alla trasformazione del prezzo unitario a base d'asta nel nuovo prezzo unitario a base di ricalcolo. Per ciascun esecutore, si applicherà quindi la sua percentuale di ribasso (quella che fu da esso offerta ai fini dell'aggiudicazione) sul nuovo prezzo unitario a base di ricalcolo.

Per il secondo biennio il prezzo a base d'asta sarà adeguato in base alle variazioni dei prezzi dell'energia elettrica e del gasolio nella misura del 50% della variazione media cumulativa ovvero: il 50% del valore medio calcolato pesando la variazione del petrolio per il 30% e quella dell'energia elettrica per il 70%, utilizzando come riferimento i dati medi relativi al 2017 consultabili sui seguenti

portali:

- per l'energia elettrica: PUN medio annuale (Prezzo Unico Nazionale) pubblicato sul sito del Gestore Mercati Elettrici <http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx> ; dato medio del 2017 pari a 53,95 euro/MWh;
- per il gasolio: prezzo di vendita media annuo individuato sul sito del MISE <http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?prodcod=2&anno=2017> ; dato medio del 2017 pari a 1384,53 euro/1000 litri.

La modifica del prezzo sarà applicata dopo due anni dall'avvio del contratto e la variazione sarà calcolata utilizzando i dati medi dell'anno 2019, scaricabili dai portali sopra indicati.

La variazione potrà comportare anche diminuzione del prezzo applicato.

Esempi

prezzi medi	gasolio (euro/1000 l)	energia elettrica (euro/MWh)
2017	1384,53	53,95
2019	1427,41	54,49
variazione %	3,00%	0,99%
percentuale di ponderazione	30%	70%
variazioni ponderate	0,90%	0,69%
sommatoria variazioni ponderate	1,59%	
variazione applicata la prezzo (50% della sommatoria delle variazioni ponderate)	0,80%	

prezzi medi	gasolio (euro/1000 l)	energia elettrica (euro/MWh)
2017	1384,53	53,95
2019	1395,55	53,45
variazione %	0,79%	-0,94%
percentuale di ponderazione	30%	70%
variazioni ponderate	0,24%	-0,65%
sommatoria variazioni ponderate	-0,42%	

variazione applicata la prezzo (50% della sommatoria delle variazioni ponderate)	-0,21%
--	---------------

ART. 30 CARATTERE ONNICOMPENSIVO DEL CORRISPETTIVO E ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE.

I prezzi sono remunerativi anche di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i servizi oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte quali: prestazioni principali secondarie e accessorie ed ogni altra attività in qualunque modo connessa o presupposta a tal fine.

ART. 31 MAGGIORAZIONE DEL PREZZO UNITARIO.

Potrà essere corrisposta una maggiorazione del 20% rispetto al prezzo unitario offerto dall'Operatore economico, solo nei casi di prestazioni straordinarie (notturno o festivo), come previsto dagli artt. 3.2 e 4.10 del Capitolato di appalto.

ART. 32 PAGAMENTI DIRETTI.

I pagamenti saranno corrisposti dalla Committente direttamente a favore dell'esecutore sulla base della relativa proposta di pagamento, secondo quanto prescritto dal d. lgs. 50/2016.

In caso di subappalto autorizzato, in conformità al comma 13 dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016, la Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

SEZIONE IV DENOMINAZIONE CONTENUTI GENERALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 33 DENOMINAZIONE: ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016

Il presente è un contratto di accordo quadro, definito e normato dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016.

ART. 34 ROTAZIONE TRA GLI ESECUTORI

Il servizio potrà essere richiesto dal lunedì al sabato, fino a 6 viaggi/giorno di autocisterne per Esecutore, per un quantitativo di circa 1000 tonnellate a settimana per ciascuno.

L'ordine di chiamata è determinato dalla posizione in graduatoria degli esecutori.

Il secondo esecutore sarà chiamato ad eseguire il servizio solo se e allorquando si sarà raggiunto il limite massimo quotidiano dei 6 viaggi del primo esecutore.

Il terzo esecutore sarà chiamato ad eseguire il servizio solo se e allorquando si sarà raggiunto il limite massimo quotidiano dei 6 viaggi del primo e del secondo esecutore. Ove ne ricorra la necessità, la Committente potrà rivolgersi nuovamente ad esecutori già utilizzati, avendo prima

garantito la rotazione ordinaria, dovendo ciascuno degli esecutori comunque garantire ove richiesta anche l'esecuzione fino ad un incremento di n. 2 viaggi al giorno. Ove, anche per eventuale venire meno (anche temporaneamente) di uno o più esecutori in corso di esecuzione (anche per esempio per risoluzione in danno), ricorra la necessità di richiedere numeri di viaggi quotidiani superiori, potrà intervenire l'accordo tra la Committente e gli esecutori rimanenti.

In ogni caso, se un esecutore chiamato ad eseguire il servizio secondo l'ordine di rotazione sopra indicato, opponga la impossibilità di provvedervi, sarà chiamato a eseguire il servizio l'esecutore che segue nella graduatoria.

Si applicheranno le sanzioni contrattuali, ove la mancata esecuzione sia ingiustificata.

Si intenderà giustificata nei casi in cui l'esecutore attesti e dimostri che vi è un impedimento all'esecuzione insuperabile derivante da un guasto imprevisto e imprevedibile.

Si intenderà giustificata altresì nei casi in cui sia dovuta ad attività di manutenzione programmata, che siano state oggetto di preventiva comunicazione (con preavviso di almeno 15 giorni) e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante. Tenuto conto che gli esecutori assumono il rischio per l'esecuzione e garantiscono alla Stazione appaltante di provvedere all'esecuzione senza interruzioni o disservizi, le attività di manutenzione programmata presunte legittime ed autorizzabili saranno soltanto quelle di cui sia dato conto all'atto della stipula del contratto di accordo quadro, residuando la piena discrezionalità del RUP in ordine alla autorizzazione delle altre, tenendo conto dell'incidenza periodica di tali eventi che se troppo frequenti saranno presunti come non autorizzabili, dovendo l'esecutore dimostrare che non dipendono da cause derivanti da negligenza/imperizia/imprudenza sue o di ogni suo contraente che sia coinvolto nell'esecuzione del contratto.

ART. 35 DURATA ORDINARIA

Il contratto di accordo quadro avrà validità di quattro (4) anni consecutivi dalla sottoscrizione.

ART. 36 DURATA RIDOTTA PER ESAURIMENTO ANTICIPATO DELL'IMPORTO STIMATO MASSIMO.

Il contratto terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale massimo che ne forma oggetto, anche se non sarà spirato il termine temporale ordinario.

ART. 37 ESCLUSIONE DI PROROGHE E RINNOVI.

Non sono previsti proroghe o rinnovi del contratto di accordo quadro

ART. 38 AMMISSIBILITA' DI PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO.

Alla scadenza del contratto, la Committente dovrà aver affidato il servizio con le procedure di legge.

Se l'affidamento non sarà perfezionato entro tale termine, la Committente potrà prorogare la durata

del contratto, nelle more dell'affidamento e della stipula, alle medesime condizioni, o più favorevoli per la Committente medesima, a condizione però che non risulti esaurito l'importo massimo spendibile.

ART. 39 TEMPI DI ESECUZIONE.

I tempi di esecuzione sono Indicati da REA Impianti nel Capitolato e nel contratto specifico. Sono sempre essenziali, ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni contrattuali.

Le proroghe potranno essere accordate da REA Impianti soltanto in forma scritta e sottoscritta, ricorrendo presupposti di comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisi ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a comportamenti attivi o omissivi dell'esecutore, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di affidare il servizio all'esecutore che segue nella graduatoria.

ART. 40 INAMMISSIBILITA' DI VARIANTI.

Le varianti non sono ammesse, se non nei limiti di legge.

ART. 41 LIMITI DELLE VARIAZIONI CONTRATTUALI PER EVENTUALE TIPOLOGIA DI RIFIUTO

Il contratto potrà subire in corso di esecuzione le variazioni contemplate nel presente articolo.

Ove uno o più esecutori risultino non più autorizzati o comunque non più idonei a ricevere il rifiuto secondo le specifiche del Capitolato, l'esecuzione dovrà cessare riguardo ai medesimi immediatamente, dovendosi disporre la risoluzione nei loro confronti se l'impedimento durerà oltre 60 giorni, ma il contratto di accordo quadro potrà essere mantenuto con l'altro/gli altri, con i quali si potrà continuare ad eseguire e potranno essere rinegoziati i quantitativi massimi quotidiani.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione, sia invece il rifiuto da smaltire a presentare caratteristiche diverse da quello oggetto del contratto (e quindi siano violati i parametri così come definiti nel Capitolato Speciale di Appalto, in misura superiore a quella ivi contemplata come tolleranza e pari al 15%), e questo comporti che uno o più esecutori non siano più autorizzati o idonei, la Committente dovrà cessare l'esecuzione immediatamente e dovrà recedere nei loro confronti se l'impedimento durerà oltre 6 mesi, ma potrà verificare se uno o più di essi siano autorizzati e idonei anche riguardo alla tipologia variata, potendo con i medesimi eventualmente proseguire il rapporto contrattuale e in tal caso essi sono tenuti a sottoscrivere il relativo atto di sottomissione, applicando le medesime condizioni contrattuali e gli stessi prezzi, o più favorevoli.

ART. 42 LIMITI DELL'EVENTUALE VARIANTE ENTRO IL 20% DELL'IMPORTO STIMATO MASSIMO.

Se dovesse risultare esaurito l'importo massimo spendibile prima della scadenza del termine di durata massima ordinaria di 4 anni, la Committente potrà disporre l'incremento per non oltre il

20%, da consumare comunque entro il predetto termine.

La variazione è ammissibile anche al fine di dare copertura economica alla esecuzione durante la proroga tecnica di cui al precedente art. 41 .

ART. 43 PENALI

REA Impianti applicherà le seguenti sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti dei contraenti:

- riduzione del prezzo in caso di inesatto adempimento
- sospensione dei pagamenti per eventuali irregolarità retributive, contributive o contestazione di inesatto adempimento, specie ove connessa con ipotesi di violazione di legge
- esecuzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere ingiustificato e nei casi previsti dalla legge
- recesso nei casi previsti dalla legge
- risoluzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere ingiustificato e nei casi previsti dalla legge.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento e può condurre alla risoluzione del contratto di accordo quadro rispetto all'esecutore, nei casi in cui l'inadempimento attenga ad ordini con "priorità emergenza", ovvero anche laddove per gli ordini di "Priorità ordinaria" il numero dei giorni di ritardo sia pari o superiore al numero dei giorni accordati per l'esecuzione.

In ogni caso, REA Impianti potrà applicare una penale pari all'1 per 1000 dell'importo dell'ordine cui è riferita per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, nonché una riduzione automatica del prezzo per i casi di inesatto adempimento. E nel caso di mancata esecuzione potrà provvedere all'esecuzione in danno dell'esecutore inadempiente, addossandogli i costi del servizio eseguita da altro esecutore e/o imputandogli gli eventuali conseguenti costi aggiuntivi.

In ogni caso è fatto salvo a favore di REA Impianti il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico dell'esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinate nel presente articolo è decisa secondo discrezionalità dal RUP su proposta del DEC e, ricorrendone i presupposti qui dedotti, fermo il necessario rispetto della misura massima qui indicata per tipologia di violazione, non è soggetta ad eventuale riserva o contestazione dell'esecutore.

L'esecutore che ritenga di aver ingiustamente subito l'applicazione di una sanzione contrattuale, ha la possibilità di presentare le proprie deduzioni con istanza indirizzata al RUP e consegnata o inviata per posta elettronica, anche per il tramite del DEC, corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni addotte a giustificazione, entro e non oltre 10 giorni dall'applicazione della sanzione stessa.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

La compensazione automatica fonderà il diritto per REA Impianti di trattenere tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

ART. 44 RISOLUZIONE IN DANNO O RECESSO DELLA COMMITTENTE.

In caso di perdita anche temporanea dei requisiti per l'esecuzione del servizio e/o di grave danno conseguente a grave violazione dell'esecutore, REA Impianti potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da REA Impianti nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di servizi, l'esecutore che abbia subito tale risoluzione per grave violazione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da REA Impianti in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con REA Impianti. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e REA Impianti potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di REA Impianti al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti. In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno dell'esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

REA Impianti ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi accettati. Il recesso sarà comunicato per iscritto fissandone il termine di operatività e che non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso stesso.

ART. 45 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Se la risoluzione con uno o più esecutori interverrà entro 120 giorni dall'aggiudicazione la Committente potrà scorrere la graduatoria di gara e stipulare l'accordo quadro con l'operatore economico classificato nella prima posizione utile successiva alla terza.

SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46 CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie devolute al Giudice Ordinario che potranno insorgere nell'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Livorno, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

ART. 47 TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascun esecutore che venga a conoscenza di fatti e/o dati inerenti la Committente e le sue attività, nonché inerenti gli altri esecutori, è obbligato a rispettare tutti gli obblighi di legge, anche riguardo alla tutela della privacy, dei segreti industriali, degli interessi commerciali e professionali. Ciascuno risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'eventuale uso improprio di dette informazioni, anche ove la violazione sia determinata da comportamenti di dipendenti ausiliari collaboratori subcontraenti o persone comunque coinvolte nell'esecuzione.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati dalla Committente esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Ciascun esecutore li potrà conservare e trattare unicamente ai fini del suo esatto adempimento agli obblighi contrattuali ed a nessun altro scopo. La violazione a questa prescrizione comporta responsabilità secondo quanto previsto al primo comma.

ART. 48 SPESE GENERALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo quadro faranno carico pro quota a ciascun esecutore. Sui quali gravano altresì le imposte e gli altri oneri, anche quelli relativi alla pubblicazione del Bando ed alla stipula del contratto. Gli importi presunti sono indicati nel Disciplinare. Il rimborso avverrà sulla base degli importi effettivi. Ciascun esecutore dovrà effettuare il relativo pagamento entro i 15 giorni successivi alla relativa comunicazione. In caso di suo mancato pagamento, il dovuto potrà essere portato in compensazione automatica sul primo pagamento ad esso dovuto in esecuzione dell'accordo quadro o potrà essere oggetto di recupero anche forzato, adito il Giudice competente, a scelta della committente. Le somme effettivamente dovute da ciascun esecutore saranno calcolate nella proporzione seguente, rispetto al totale: 3/6 a carico dell'esecutore 1, 2/6 a carico dell'esecutore 2 e 1/6 a carico dell'esecutore 3.

ART. 49 OBBLIGHI ANTICORRUZIONE

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Impianti ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Impianti: www.reaimpianti.it.

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Impianti e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la

commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA Impianti avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.